



Parte seconda - N. 170

Anno 46

25 agosto 2015

N. 225

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA - IDICE (BOLOGNA) 2

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA) 35

UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA - IDICE

COMUNICATO

MODIFICA STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA - IDICE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE NR. 15 DEL 14/07/2015

**UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE**

STATUTO

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di	Loiano	Delibera n. 75 del 28/10/2014
Consiglio Comunale di	Monghidoro	Delibera n. 55 del 03/09/2014
Consiglio Comunale di	Monterenzio	Delibera n. 24 del 07/08/2014
Consiglio Comunale di	Ozzano dell'Emilia	Delibera n. 27 del 23/04/2014
Consiglio Comunale di	Pianoro	Delibera n. 13 del 26/03/2014
Consiglio Comunale di	San Lazzaro di Savena	Delibera n. 25 del 15/04/2014

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti.

INDICE

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMMA E GONFALONE	4
ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI	4
ART. 3 DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE	5
ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE	5
ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE	6
ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE	8
ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE	8
TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	9
ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO	9
ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	11
ART. 11 ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	11
ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE	12
ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	12
ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA	12
ART. 15 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA	13
ART. 16 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	13
ART. 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI	14
ART. 18 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	14
ART. 19 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	14
ART. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE	14
ART. 21 VOTAZIONI	15
ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA	15
ART. 23 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE	16
ART. 24 COMMISSIONI CONSILIARI	16
ART. 25 GRUPPI CONSILIARI	16
ART. 26 ATTI DELIBERATIVI	17
ART. 27 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	17
ART. 28 INDENNITÀ E RIMBORSI	17
ART. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO	17
ART. 30 IL PRESIDENTE	18
ART. 31 IL VICEPRESIDENTE	19
ART. 32 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE	19
TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	19
ART. 33 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA	19
ART. 34 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	20
ART. 35 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	20
ART. 36 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE	21
ART. 37 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI	22
ART. 38 SEGRETARIO DELL'UNIONE	22
ART. 39 DIRETTORE DELL'UNIONE	22
ART. 40 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI	23
ART. 41 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	23
ART. 42 ISTITUZIONE DEI SUB-AMBITI ORGANIZZATIVI	24
TITOLO IV° ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	24
ART. 43 PRINCIPI GENERALI	24
ART. 44 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	24
ART. 45 ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA	24
ART. 46 PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	24
ART. 47 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	25
TITOLO V° PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	25
ART. 48 IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	25
ART. 49 FINANZE DELL'UNIONE	26
ART. 50 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	26
ART. 51 GESTIONE FINANZIARIA	26
ART. 52 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	27
ART. 53 IL REVISORE CONTABILE	27
ART. 54 RENDICONTO DI GESTIONE	27
ART. 55 I CONTROLLI INTERNI	28
ART. 56 STATUTO DELLA GOVERNANCE	28
ART. 57 RAPPORTI DI COOPERAZIONE	28
ART. 58 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	29

ART. 59 PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	29
TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	29
ART.60 PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE	29
ART. 61 ALBO PRETORIO TELEMATICO	30
ART. 62 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	30
ART. 63 ACCESSO AGLI ATTI	30
ART. 64 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	31
ART. 65 ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM	31
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI	32
ART. 66 ATTI REGOLAMENTARI	32
ART. 67 CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E INSEDIAMENTO ORGANI DELL'UNIONE	
ART. 68 NORMA TRANSITORIA	32

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA,
GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e della Legge Regionale 21/2012, è costituita tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro di Savena l'UNIONE DEI COMUNI "SAVENA-IDICE", di seguito brevemente indicata "Unione".
- 2) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice" costituisce un allargamento ai Comuni di Ozzano e San Lazzaro della preesistente Unione di Comuni "Unione Montana Valli Savena-Idice" costituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 41 del 27.02.2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa la titolarità di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice", costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Pianoro. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma. Con delibera dei Consigli Comunali la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.
- 5) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE" – e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) **In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.** Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) **le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal consiglio dell'Unione con le**

procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

- 3) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge dal presente Statuto nelle materie di propria competenza.

ART. 3**DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE**

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione - nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del consiglio dell'Unione con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 4**ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE**

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) I Comuni che intendono aderire all'Unione trasferiranno nel bilancio dell'Unione una quota del valore dell'immobile sito in Viale Risorgimento, 1 a Pianoro - iscritto nel conto del patrimonio dell'Unione - al netto del residuo debito del mutuo relativo, da ripartire in base alle percentuali di adesione all'Unione calcolate in ragione del 50% della popolazione e del 50% della superficie dei Comuni.
- 4) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata: conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

5) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso **dei Comuni che hanno conferito deleghe di funzioni/servizi all'Unione** deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

Il recesso unilaterale di un Comune che non ha conferito alcuna delega di funzione/servizio all'unione ha effetto dall'avvenuta esecutività della relativa deliberazione adottata dal consiglio comunale.

Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto e in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 dello Statuto il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali non prendono atto di tale deliberazione.

6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali. La quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, sarà trasferita ai Comuni in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

9) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5

FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

- funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
- funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
- funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
- funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento;

A tal fine, essa costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali in materia.

2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:

- promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
- migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;

- c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
- d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali;
- f) garantisce, compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa che complessivamente l'organizzazione dei Comuni e dell'Unione relativamente alle gestioni associate di funzioni assicuri in ogni caso l'economicità della gestione stessa;
- g) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;
- h) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento e percorsi di partecipazione;
- i) Promuove il confronto con le parti sociali per migliorare la qualità dei servizi e per favorire la coesione sociale;
- j) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'"Unione" è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) Le funzioni e i servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali,

7) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale;
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti;
- 4) I conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali sono deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
- 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'art. 7 sono elencate nell'allegato "A" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi.

ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Le convenzioni, da approvare con conformi deliberazioni adottate con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso;

- 3) A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 8 Gli organi di Governo

- 1) Gli organi di governo sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità Montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

Art. 9
Competenze del Consiglio

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - b) i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario/Direttore o di altri funzionari;
 - n) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del Revisore contabile.
- 3). Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10
Composizione del Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto dai sindaci dei Comuni dell'Unione, membri di diritto e da due consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare e da due consiglieri espressi dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da un consigliere espresso dalla maggioranza consiliare e da un consigliere espresso dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- 2) In caso di parità, il Presidente dispone di un voto doppio.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i Consiglieri Comunali decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 11
Elezione, dimissioni, surrogazione e
durata in carica dei Consiglieri

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.

- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12

Diritti e doveri del Consigliere

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

Art. 13

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14

Incompatibilità a Consigliere dell'unione – Cause di decadenza

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità sono state stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 15

Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

Art. 16

Modalità di convocazione del Consiglio

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax ,o posta elettronica.
- 3) Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.
- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

- 6) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 17

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario/Direttore all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 19

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 20

Disciplina delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da

tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.

- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 21 Votazioni

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 22 Astensione obbligatoria

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario/Direttore.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a

svolgere le funzioni di segretario.

- 5) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

Art. 23

Validità delle proposte

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 24

Commissioni Consiliari

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 25

Gruppi consiliari

- 1 – In seno al Consiglio possono essere costituiti Gruppi Consiliari.
- 2 – Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3 – Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4 – Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione
Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 26
Atti deliberativi

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 2) Le deliberazioni degli organi dell'Unione sono soggette al controllo preventivo di conformità allo Statuto, alle leggi ed ai regolamenti svolto dal segretario dell'unione ai sensi del DL 174/2012, convertito nella legge 148/2012.
- 3) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

LA GIUNTA

Art. 27
Composizione della Giunta

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.
- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri oppure, in alternativa, da un assessore delegato individuato in via permanente dal Sindaco con gli stessi poteri.

Art. 28
Indennità e rimborsi

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 29
Competenze della Giunta - funzionamento

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

- ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
 - 3) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
 - 4) Poichè l'Unione coincide con l'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
 - 5) I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
 - 6) Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
 - 7) Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

Il Presidente

Art. 30
Il Presidente

- 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 – Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3 – Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende la gestione del personale con particolare riferimento al Segretario – Direttore.
- 4 – Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività dei membri incaricati che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5 – Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.

6 – Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.

7 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

8 - Il Presidente nomina, previa deliberazione della Giunta, il segretario e il direttore, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31

Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32

Elezione e surrogazione del Presidente

- 1) I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata pari almeno alla durata della metà mandato tenendone conto anche nelle legislature successive.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tenendo conto della turnazione prevista tra i Comuni membri. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Nella prima seduta utile dall'insediamento del Consiglio, il Presidente dell'Unione di prima nomina dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione. Successivamente ogni Presidente che subentra ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile comunicando un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33

Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

- 1) L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e

i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

- 3) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
- 4) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 34

Principi generali di organizzazione

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g) massima flessibilità delle strutture;
 - h) massima trasparenza dei processi.
- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c) il ruolo del Segretario e, laddove nominato, del Direttore
 - d) la dirigenza e i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 35

Principi generali di gestione

- 1) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane improntata alla valorizzazione, e strumentali e di controllo.
- 2) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 5) L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 36

Principi in materia di personale

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
- 2) L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e di finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione anche mediante processi di mobilità;
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa. Il trasferimento potrà essere preceduto da un periodo di comando o di distacco. Le modalità di gestione e di passaggio del personale all'Unione, per le singole funzioni conferite dai Comuni all'Unione stessa sono definite con le convenzioni di cui all'art. 7 nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un comune o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza con *continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro*, secondo quanto previsto in materia dalle norme statali e regionali.
- 7) Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, per il personale dipendente proprio si prevede il reimpiego presso i Comuni aderenti. L'Unione e i Comuni si impegnano a promuovere azioni in tal senso, nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali, e dei

vincoli di spesa e di finanza pubblica, fermo restando le tutele e le procedure previste dal CCNL e dalla contrattazione decentrata.

- 8) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 9) Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati disciplinati nel comparto Enti Locali.
- 10) I Comuni aderenti si impegnano a dare priorità ai dipendenti distaccati/comandati ed eventualmente trasferiti all'Unione, per la copertura dei posti previsti nei rispettivi piani occupazionali, nel rispetto delle categorie e dei requisiti professionali. Resta inteso che, qualora la normativa introduca modifiche rispetto agli istituti del comando, del distacco o del trasferimento presso le Unioni dei Comuni o in generale agli enti di secondo livello, l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti, , individuerà ulteriori misure di salvaguardia dei soggetti interessati.

Art. 37

Principi di collaborazione con i comuni aderenti

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3) Il Segretario dell'Unione, il Direttore dell'Unione, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
- 4) Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

art. 38

segretario dell'Unione

- 1) Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, tra i

Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, tra i Dirigenti dell'Unione o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto della vigente normativa;

- 3) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.
- 4) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

art. 39
direttore dell'unione

- 1) Il Direttore dell'Unione svolge funzioni di direzione previste dal testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e dal regolamento, ed è individuato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti o funzionari dell'Unione o dei Comuni aderenti aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
- 2) Le funzioni di direzione possono essere altresì assegnate al segretario dell'Unione, nel rispetto della vigente normativa;
- 3) Ai sensi del sopra citato Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare il Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- 4) Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintendendo alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
- 6) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.

Art. 40
Responsabili dei settori e dei servizi

- 1) Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un soggetto responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

Art. 41
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

- 1) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 42

Istituzione dei sub-ambiti organizzativi

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub-ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) I sub-ambiti organizzativi sono due: sub-ambito di pianura, comprendente i Comuni di Ozzano e San Lazzaro e sub-ambito di montagna, comprendente i quattro comuni dell'unione montana originaria. **Nel caso di recesso di un Comune del sub-ambito di pianura resta in essere il sub-ambito di montagna.**
- 3) Le modalità di gestione dei servizi da organizzare per i sub-ambiti indicati saranno oggetto di apposita regolamentazione nelle singole convenzioni di conferimento.

TITOLO IV°

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 43

Principi generali

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 44

Strumenti di programmazione

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

ART. 45

Accordo quadro per lo sviluppo della montagna

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 46

Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro

- 1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 47
Progetti speciali integrati

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 48
Il ciclo di programmazione e controllo

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
- 2) L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - Il Piano strategico dell'Unione, che costituisce anche il "Piano generale di sviluppo" dei Comuni aderenti
 - Le "Linee programmatiche di mandato";
 - La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi)
 - Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta)
 - Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio)
 - Approvazione della "Relazione finale sulla performance" (in Giunta)
 - Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il "Piano dei risultati conseguiti"
 - Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL)
- 3) L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (stakeholder di area vasta).

ART. 49

Finanze dell'unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
- 3) Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

ART. 50

Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 3) Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
- 4) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 51

Gestione finanziaria

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a

permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3) Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 52

Affidamento del servizio di tesoreria

- 2) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 53

Il revisore contabile

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Revisore dei Conti, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
- 5) Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni aderenti.

ART. 54

Rendiconto di gestione

- 1) L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 55
I controlli interni

- 1) L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione
- 3) I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 56
Statuto della *governance*

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto, al Titolo II.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, entro il mese di ottobre vengono convocati simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Vengono convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 57
Rapporti di cooperazione

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 58

Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi

- 1) Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
- 2) Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 59

Principi in materia di partecipazioni societarie

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 60

Principi generali sulla partecipazione

- 1) L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - si impegna a svolgere un confronto con le OO.SS. confederali sui temi relativi alla programmazione, al bilancio, alla gestione dei servizi e alle politiche tariffarie.
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
- 3) Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

ART. 61

Albo pretorio telematico

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 62

Trasparenza e accesso civico

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
- 3) Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 63

Accesso agli atti

- 1) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 2) L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 64
Diritto di partecipazione
al procedimento amministrativo

- 1) E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 65
Istanze, proposte, referendum

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.
- 2) Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
- 3) Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
 - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

7. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.

8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.

9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 Atti regolamentari

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

ART. 67 Continuità amministrativa e insediamento organi dell'Unione

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 2) Restano in vigore tutti gli atti, per quanto compatibili, della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 3) L'allargamento istituzionale ai Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena e gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dal 1 gennaio 2015 con l'insediamento degli organi dei Comuni membri .
- 4) I Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena entrano nella gestione contabile dell'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2015.
- 5) Dall'anno 2015 l'Unione manterrà a residuo una contabilità che evidenzierà quanto maturato sino al 31.12.2014 dai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterezeno e Pianoro.
- 6) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 7) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 8) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.

- 9) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 10) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ART. 68

Norma transitoria

1) Nella prima fase di allargamento dell'Unione, e per un periodo di massimo tre anni, per le modalità di distacco, comando o trasferimento del personale dipendente dei Comuni all'Unione si fa rinvio a specifici protocolli d'intesa da stipularsi a livello distrettuale, con le rappresentanze sindacali dei rispettivi Enti.

Allegato "A") Statuto dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice Articolo 6 comma 5: aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Verde Pubblico, Urbanistica, Pianificazione PSC
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, Musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, SUAP, attività produttive, turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Deliberazione di Consiglio comunale n. 143 del 21/10/2014 - Statuto comunale - Modifica Titolo V (La partecipazione popolare) a seguito della soppressione delle Circoscrizioni comunali - Approvazione



STATUTO
del COMUNE di
FORLÌ

CENNI STORICI

In applicazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n.106/25770 del 13 giugno 1991
Modificato, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo di Bologna n. 4869 del 22.7.1991, con deliberazione consiliare 166/38003 del 27.9.1991, annullata parzialmente dall'Organo di controllo nella seduta del 5.11.1991 sub. n. 7090

Successivamente le norme statutarie sono state:
Adeguate al disposto delle Leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, con deliberazione consiliare n. 54/6227 del 6 febbraio 1995, annullata parzialmente dal Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 28.3.1995 sub n. 10512

Approvate, in adeguamento alle disposizioni legislative vigenti (Leggi 15 marzo 1997, n. 59; 15 giugno 1997, n. 127; 3 agosto 1999, n. 265; TUEL 15 agosto 2000, n. 267), con deliberazione consiliare n. 48/18706 del 9 aprile 2001, controllata dalla Sezione unica del Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 9.5.2001 sub n. 4858

Modificate con deliberazione consiliare n. 63/21387 del 26 aprile 2004

Lo Statuto è approvato, nel testo attuale, con deliberazione consiliare n. 65 del 6 aprile 2009
Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 105 del 16 giugno 2009
Effettuata l'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente Statuto entra in vigore il 27 giugno 2009

Lo Statuto è approvato, nel testo attuale, con deliberazione consiliare n. 143 del 23 ottobre 2014

Indice sistematico

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	Pag. 5
CAPO I – DEL TERRITORIO	Pag. 5
Art. 1 – Comune di Forlì	Pag. 5
Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali	Pag. 5
CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE	Pag. 5
Art. 3 – Principi dell'azione	Pag. 5
Art. 4 – Principio della pari opportunità	Pag. 6
Art. 5 – Ambiti dell'azione	Pag. 6
Art. 6 – Sviluppo economico	Pag. 7
Art. 7 – Programmazione sovracomunale	Pag. 7
Art. 8 – Servizi pubblici	Pag. 8
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Pag. 9
CAPO I – DEI CONSIGLIERI COMUNALI	Pag. 9
Art. 9 – Il consigliere comunale	Pag. 9
Art. 10 – Doveri del consigliere	Pag. 9
Art. 11 – Poteri del consigliere	Pag. 9
Art. 12 – Consigliere anziano	Pag. 10
Art. 13 – Gruppi consiliari	Pag. 10
CAPO II – DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
Art. 14 – Poteri	Pag. 10
Art. 15 – Poteri di controllo politico – amministrativo	Pag. 11
Art. 16 – Prima seduta – Convalida – Dimissioni	Pag. 11
Art. 17 – Discussione del programma di governo	Pag. 11
Art. 18 – Partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo	Pag. 12
Art. 19 – Convocazione del consiglio e funzionamento del consiglio	Pag. 12
SEZIONE II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Pag. 13
Art. 20 – Nomina - Poteri	Pag. 13
Art. 21 – Revoca	Pag. 14
SEZIONE III – DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	Pag. 14
Art. 22 – Consegna dell'avviso di convocazione – Validità delle sedute	Pag. 14
Art. 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 14
Art. 24 – Pubblicità delle sedute	Pag. 14
Art. 25 – Votazioni	Pag. 15
SEZIONE IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI	Pag. 15
Art. 26 – Commissioni di garanzia e controllo	Pag. 15
CAPO III – DELLA GIUNTA COMUNALE	Pag. 16
Art. 27 – Composizione – Nomina – Durata del mandato	Pag. 16
Art. 28 – Mozione di sfiducia	Pag. 16
Art. 29 – Attribuzioni della giunta	Pag. 16
Art. 30 – Adunanze e deliberazioni	Pag. 16
CAPO IV – DEL SINDACO	Pag. 17
Art. 31 – Funzioni	Pag. 17
Art. 32 – Competenze	Pag. 17
Art. 33 – Impedimento – rimozione, decadenza, sospensione, decesso e dimissioni del sindaco	Pag. 19

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE – UFFICI E PERSONALE	Pag. 20
Art. 34 – Principi e criteri direttivi	Pag. 20
Art. 35 – Personale	Pag. 20
Art. 36 – Il segretario generale	Pag. 21
Art. 37 – Il vice segretario generale	Pag. 22
Art. 38 – Dirigenti	Pag. 22
Art. 39 – Coordinamento dei dirigenti	Pag. 25
Art. 40 – Contratti a tempo determinato	Pag. 25
TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE	
– ACCORDI DI PROGRAMMA	Pag. 26
CAPO I – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE	Pag. 26
Art. 41 – Esercizio associato della gestione	Pag. 26
Art. 42 – Accordi di programma	Pag. 26
Art. 43 – Consorzi	Pag. 26
CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'	Pag. 26
Art. 44 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale	Pag. 26
Art. 45 – Aziende speciali e Istituzioni	Pag. 27
Art. 46 – Partecipazione a società	Pag. 27
Art. 47 – Indirizzi, vigilanza e controlli	Pag. 28
TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE	Pag. 29
Art. 48 – Comitato di quartiere	Pag. 29
Art. 49 – Associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale	Pag. 29
Art. 50 – Organismi di partecipazione	Pag. 30
Art. 51 – Partecipazione dei cittadini stranieri non comunitari alla vita delle istituzioni	Pag. 30
Art. 52 – Lo sviluppo della cittadinanza europea	Pag. 30
Art. 53 – Consultazioni	Pag. 31
Art. 54 – Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi	Pag. 31
Art. 55 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	Pag. 32
Art. 56 – Referendum	Pag. 32
TITOLO VI – DIFENSORE CIVICO	Pag. 34
Art. 57 – Istituzione	Pag. 34
Art. 58 – Elezione	Pag. 34
Art. 59 – Requisiti per l'elezione	Pag. 34
Art. 60 – Ineleggibilità e incompatibilità	Pag. 34
Art. 61 – Durata e revoca del mandato	Pag. 35
Art. 62 – Indennità	Pag. 35
TITOLO VII – CONTROLLI	Pag. 36
Art. 63 – I revisori dei conti	Pag. 36
Art. 64 – Regime dei controlli interni	Pag. 36
TITOLO VIII – DELLE SANZIONI	Pag. 37
Art. 65 – Attività sanzionatoria amministrativa	Pag. 37
TITOLO IX – SPESE ELETTORALI	Pag. 37
Art. 66 – Pubblicità delle spese elettorali	Pag. 37

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I – DEL TERRITORIO

Art. 1 – Comune di Forlì

1. Il Comune di Forlì è ente autonomo. Rappresenta la comunità forlivese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni di autogoverno nell'ambito del dettato costituzionale, delle leggi e delle norme del presente statuto. Promuove lo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità cittadina.
2. Il Comune, oltre a funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali

1. Il territorio del Comune comprende il capoluogo, i quartieri e le frazioni così come definite dalle carte topografiche allegate al piano regolatore generale.
2. Lo stemma del Comune è composto da scudo contenente aquila sveva in campo d'oro, con gli artigli il rapace trattiene due ovuli, rosso crociato e bianco con scritta. Sormonta il tutto una corona di città. Detto stemma è di proprietà comunale ed in esecuzione del combinato disposto delle norme costituzionali, del codice civile e legislative, è fatto divieto di appropriarsene per apporlo per usi informatici, pubblicitari di qualunque genere senza il preventivo nulla-osta del Comune di Forlì.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, decorato con medaglia d'argento al valor militare per la guerra di liberazione.

CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE

Art. 3 – Principi dell'azione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonché, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il Comune informa la propria azione al rispetto dei principi dell'informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di particolare rilievo per la comunità ed incoraggia l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, anche a carattere cooperativo, ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo per finalità di carattere sociale.

3. Il Comune favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani, partecipa alla battaglia di civiltà che si sostiene in tutto il mondo contro la pena di morte, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell'Unione europea.
4. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile della società cittadina.
5. Il Comune promuove la sicurezza e la coesione sociale anche attraverso la diffusione e la conoscenza di strumenti che, basandosi sul dialogo e il confronto pacifico, assicurino la prevenzione e la soluzione dei conflitti fra le parti attraverso gli strumenti di conciliazione, mediazione e arbitrato.

Art. 4 – Principio della pari opportunità

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella città.
2. Ai fini della rappresentanza di genere paritaria, si stabilisce che nella composizione della Giunta la percentuale di persone del sesso sottorappresentato non possa essere inferiore al 40%.

Art. 5 – Ambiti dell'azione

1. Il Comune concorre a tutelare la maternità, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona.
2. Il Comune riconosce i diritti della famiglia.
3. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma di inquinamento, ne persegue e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità. Privilegia in questa logica le iniziative che consentono il raggiungimento della massima tutela ambientale. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile. Concorre alla tutela del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.
4. Il Comune promuove lo sviluppo culturale dei cittadini facilitando anche la piena fruizione del patrimonio bibliografico, artistico e museale. Opera perchè sia reso effettivo il diritto allo studio.
5. Il Comune riconosce la specificità della condizione giovanile e si impegna a promuovere interventi, iniziative e servizi, sviluppando forme di coordinamento interne ed esterne alla amministrazione comunale ed in collaborazione col privato – sociale al fine di contribuire alla formazione umana e civile delle giovani generazioni.

6. Il Comune incoraggia l'attività sportiva in tutte le sue forme anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti e di una efficace tutela sanitaria. Riconosce nella attività sportiva una delle attività primarie socio-educative e formative delle nuove generazioni, privilegiando le attività rivolte all'età adolescenziale. Incoraggia il turismo sociale e giovanile, inoltre contribuisce a favorire la realizzazione di impianti sportivi privati ad uso pubblico mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.

Art. 6 – Sviluppo economico

1. Il Comune:

- a) valorizza il lavoro e l'iniziativa economica e favorisce la qualificazione professionale permanente ai fini anche della crescita delle nuove professioni e della piena occupazione;
- b) favorisce e promuove la creazione delle infrastrutture finalizzate allo sviluppo industriale, artigianale, agricolo, turistico e del settore terziario sul territorio;
- c) coordina e promuove lo sviluppo delle attività commerciali nel territorio comunale attraverso anche la pianificazione urbanistica;
- d) indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata. Tale azione si realizza anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico in generale e di cooperazione in particolare;
- e) favorisce forme di gestione miste fra pubblico e privato e di autogestione dei lavoratori;
- f) tutela i diritti dei consumatori e degli utenti e ne favorisce le forme organizzative.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con la legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7 – Programmazione sovracomunale

1. Il Comune privilegia la consultazione con i Comuni del territorio circostante per i programmi ed i progetti di rilevanza sovracomunale.

2. In conformità ai principi costituzionali delle autonomie locali contenuti nell'ordinamento degli enti locali di seguito indicato “ordinamento delle autonomie locali”, il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi finalizzati agli interessi primari e allo sviluppo sociale, economico e culturale della civica comunità.

Art. 8 – Servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune si informa a criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità e partecipazione.

2. I servizi pubblici del Comune possono essere gestiti:

- a) in economia;
 - b) a mezzo di società di capitali;
 - c) tramite consorzi con la Provincia od altri Comuni interessati alla gestione associata dei servizi;
 - d) tramite convenzioni con la Provincia od altri Comuni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
 - e) in concessione a terzi;
 - f) a mezzo di istituzioni, aziende speciali o fondazioni per l'esercizio di servizi non aventi rilevanza economica.
- 3.** Sulla scelta delle forme di gestione dei servizi saranno promosse consultazioni con le organizzazioni espressione del privato e del volontariato interessate, degli utenti e delle loro associazioni.
- 4.** Al fine di realizzare obiettivi di maggiore efficienza ed economicità, il Comune favorisce il coinvolgimento dell'imprenditoria privata e cooperativa nella gestione dei servizi pubblici.
- 5.** Il Comune riconosce e promuove tutte le forme associative di volontariato le cui finalità siano rispondenti ai principi della Costituzione italiana.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9 – Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 10 – Doveri del consigliere

1. La presenza del consigliere alle sedute dell'organo consiliare deve essere effettiva come prevista dall'apposito regolamento del consiglio comunale di seguito indicato “regolamento”.
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 (dieci) giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.
5. Il consiglio è altresì competente a ritenere fondate le giustificazioni addotte e a disporre l'archiviazione dell'inizio dell'azione di decadenza. Nel caso in cui il consigliere trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso non faccia conoscere le sue giustificazioni, ovvero queste ultime non siano oggettivamente fondate, il consiglio pronuncia la decadenza procedendo alla automatica ed immediata surrogazione del consigliere decaduto.
6. E' fatto divieto al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni partecipate dal Comune o soggette a vigilanza del Comune stesso.
7. Nel caso di sospensione di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 11 – Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale, può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, presentare ordini

del giorno, nonché esercitare il diritto di proposta di cui all'art. 55, comma 2, lett. c) del presente statuto.

2. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento.
3. Il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge. Il consigliere è altresì tenuto al rispetto delle norme per la disciplina dei dati sensibili e giudiziari dettate dall'apposito regolamento comunale in attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
4. La richiesta di controllo eventuale delle deliberazioni della giunta e del consiglio è disciplinata dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 12 – Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 13 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 – Poteri

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Comune.
2. Le attribuzioni e le competenze del consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Con riferimento all'ordinamento delle autonomie locali, sono specificamente individuati quali atti fondamentali e quindi soggetti all'approvazione del consiglio:
 - a) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere non continuativo che impegnino il bilancio corrente e bilanci per gli esercizi successivi con esclusione di proroghe tecniche, di durata complessivamente non superiore a due anni, nelle more della conclusione dei connessi procedimenti di gara;
 - b) le compravendite e le permutate di beni immobili con esclusione di quelle aventi ad oggetto frustoli di modeste dimensioni e valore;
 - c) le concessioni di aree demaniali per l'installazione di chioschi di durata ultranovennale;

- d) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione ad esclusione di quelle con le associazioni di volontariato che non implicino l'erogazione di corrispettivi finanziari e con le cooperative sociali di tipo b) purchè conformi agli atti di indirizzo del consiglio comunale.

Art. 15 – Poteri di controllo politico – amministrativo

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2. Il consiglio dispone di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti fissandone le modalità di organizzazione, utilizzo e gestione nel regolamento.
3. Nel bilancio di previsione dovranno essere previsti stanziamenti concernenti le risorse finanziarie la cui articolazione, in sede preventiva, dovrà essere contenuta nel piano esecutivo di gestione.
4. Al termine dell'esercizio, il rendiconto dell'attività gestionale del consiglio comunale, reso secondo le norme previste dal regolamento, rifluirà nel rendiconto generale.
5. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 16 – Prima seduta – Convalida – Dimissioni

1. La prima seduta del consiglio, da tenersi ai sensi dell'ordinamento delle autonomie locali, è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano come definito all'art. 12, fino alla elezione del presidente dell'assemblea.
2. Gli adempimenti della prima seduta consiliare sono disciplinati dall'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il candidato nominato consigliere comunale cessa, all'atto della convalida, da ogni altra funzione rivestita per l'ente e nell'ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, nonché delle società per azioni a maggioranza di capitale pubblico, componente di commissioni interne all'ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, i loro effetti e successivi adempimenti sono demandate alla disciplina del regolamento.

Art. 17 – Discussione del programma di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 18 – Partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee e con tutta la materia disciplinante la governance.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo e gli strumenti ad esso correlati siano in tutto o in parte non più adeguati può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 19 – Convocazione e funzionamento del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. L'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale è stabilito dal presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, secondo le norme dello statuto e del regolamento.
3. Il consiglio adotta il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio;
 - b) nessun argomento oggetto di provvedimento amministrativo può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al presidente, a cura della segreteria generale, almeno 6 (sei) giorni prima della seduta. Per i casi d'urgenza il termine è di 24 (ventiquattro) ore prima della seduta;
 - c) i meri atti amministrativi possono essere trattati su disposizione del presidente;
 - d) il presidente ha poteri di convocazione, sentito il sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
 - e) è fissato il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e dei meri atti amministrativi;
 - f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

- g) il vice sindaco non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del sindaco;
 - h) la gestione delle risorse finanziarie assegnate nell'ambito dell'autonomia finanziaria del presidente del consiglio e dei gruppi consiliari, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del consiglio;
 - i) definizione dei requisiti per la partecipazione effettiva del consigliere alle sedute consiliari e per le modalità di votazione.
4. Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

SEZIONE II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 20 – Nomina – Poteri

1. Il consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, con delibera immediatamente esecutiva, elegge nel suo seno il presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Nel caso di esito negativo della prima votazione, si procede con altre due votazioni da tenersi in una successiva seduta. Se alla terza votazione nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel terzo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il più alto numero dei voti o il più anziano di età in caso di parità.
3. Il mandato del presidente è pari alla durata del mandato amministrativo.
4. In caso di impedimento, assenza e vacanza del presidente del consiglio le funzioni vengono svolte dal vice presidente del consiglio che viene eletto dall'assemblea consiliare e dura in carica per il periodo di cui al comma precedente.
5. La prima seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto dal consiglio comunale per la comunicazione dei componenti della giunta ed eventualmente del segretario generale.
6. Qualora la prima seduta del consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del presidente il consiglio viene convocato con lo stesso orario e con lo stesso ordine del giorno non oltre il decimo giorno feriale successivo.
7. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione lavori e delle attività del consiglio secondo la disciplina prevista dal regolamento.

Art. 21 – Revoca

1. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale su richiesta motivata, depositata almeno 10 (dieci) giorni prima e sottoscritta dal sindaco o da altri membri del consiglio in numero non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto palese favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

SEZIONE III – DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO**Art. 22 – Consegna dell'avviso di convocazione – Validità delle sedute**

1. Le modalità di invio o consegna dell'avviso di convocazione delle sedute del consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento.
2. Il consiglio comunale è validamente riunito con la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco.
3. Il consiglio convocato in seconda convocazione non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi o nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza: i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente; coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano tra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.
3. Quando il consiglio comunale provvede agli atti di cui all'ordinamento degli enti locali o comunque alla elezione di altri organi, si applicano, ai fini della validità delle relative deliberazioni, le norme particolari che disciplinano l'elezione stessa. In mancanza di specifica disciplina si intende eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
4. Quando è prevista la nomina di più rappresentanti presso il singolo ente od organismo 1 (uno) dei nominativi è riservato alle minoranze.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 24 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 25 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

SEZIONE IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 26 – Commissioni di garanzia e controllo

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Alle riunioni di dette commissioni possono partecipare esperti esterni designati dai gruppi consiliari, senza diritto di voto.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, il numero ed i casi di incompatibilità degli esperti esterni.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti od aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. I consiglieri sono tenuti al segreto istruttorio nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
5. Il regolamento può attribuire alle commissioni consiliari funzioni redigenti, in particolare per la redazione di regolamenti, riservando comunque al consiglio l'approvazione finale degli atti.
6. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire commissioni di controllo e di garanzia permanenti, o anche temporanee nella forma della commissione d'inchiesta, volte a verificare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa comunale.
7. E' altresì consentita, con le medesime modalità, l'istituzione di commissioni speciali o d'indagine che, attraverso l'acquisizione di informazioni, dati e documentazioni, approfondiscano la conoscenza ed elaborino proposte d'intervento su specifiche problematiche di rilevante interesse pubblico.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 sono composte da almeno 1 (un) consigliere per ciascun gruppo consiliare rappresentante i seggi attribuiti al medesimo. L'esatta composizione è disciplinata dalla delibera istitutiva della commissione. La presidenza delle commissioni di cui al comma 6 è di esclusiva spettanza delle minoranze.

CAPO III – DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 – Composizione – Nomina – Durata del mandato

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, dallo stesso nominati, compreso tra un minimo di sei (6) ed un massimo di dodici (12) unità, a seconda delle esigenze di funzionalità e di operatività correlata al programma politico – amministrativo.
2. Possono essere assessori i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Alla carica di assessore si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri nonché quelle specificamente previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 28 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è disciplinata dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 29 – Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale è organo titolare di attività propositiva, di impulso e di stimolo nei confronti del consiglio; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. La giunta compie tutti gli atti previsti dall'ordinamento delle autonomie locali, nelle funzioni degli organi di governo che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici. Sono in particolare riservati alla giunta comunale gli atti deliberativi esplicitati nel regolamento della giunta comunale.
2. La giunta riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
3. La giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. L'attività propositiva della giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al consiglio.
5. L'attività di impulso della giunta consiste nello stimolo, nella ideazione di programmi, progetti, obiettivi, tesi alla formulazione di proposte e concludentesi in decisioni finalizzate al risultato.
6. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

Art. 30 – Adunanze e deliberazioni

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

2. La giunta delibera con la presenza di almeno la metà degli assessori in carica, oltre al sindaco o chi lo sostituisce, a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.

CAPO IV – DEL SINDACO

Art. 31 – Funzioni

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale. Esercita altresì le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Il sindaco:
 - a) esercita inoltre le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
 - b) sottopone al consiglio, per la relativa approvazione, la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione del programma demandando ai singoli assessori il compito di relazionare nell'ambito delle materie a ciascuno delegate di rispettiva competenza;
 - c) in caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti di competenza della giunta. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica della giunta, nella prima seduta successiva alla loro adozione;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti. A tale scopo, sentita la giunta, impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale se nominato e ai dirigenti in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del consiglio comunale e secondo le indicazioni attuative della giunta indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
 - e) esercita la potestà di vigilanza pubblicistica sulla situazione patrimoniale delle società partecipate al fine di salvaguardare la stabilità economica e ne riferisce al consiglio comunale.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 32 – Competenze

1. Il sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza istituzionale. L'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere attribuita al dirigente preposto alla cura degli affari legali e contenzioso in base ad una delega rilasciata dal sindaco, che può anche essere di natura generale. In tal caso, il sindaco assegna al dirigente l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento degli atti relativi alla rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e

- rinunciare agli atti, ad eccezione dei procedimenti in cui il Comune è parte offesa e si costituisce parte civile nel processo penale o agisce in sede civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- b) convoca la prima seduta del consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
 - c) nomina e revoca il vice sindaco e gli assessori;
 - d) convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio entro i termini di legge;
 - f) nomina propri rappresentanti in seno a commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al consiglio dalla legge statale o regionale anche previgente;
 - g) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze in applicazione delle leggi e dei regolamenti;
 - h) stipula accordi di programma previa informazione al consiglio comunale;
 - i) coordina e riorganizza gli orari dei pubblici esercizi, dei pubblici servizi e degli uffici pubblici ubicati nel territorio comunale;
 - j) rappresenta in giudizio il Comune, salva la competenza attribuita (al segretario generale e ai dirigenti) per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;
 - k) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali, dal presente statuto e dal regolamento comunale di organizzazione. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - l) dispone, sentito il segretario generale, i trasferimenti interni dei dirigenti;
 - m) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa;
 - n) vigila sul servizio di polizia municipale;
 - o) assicura l'unitarietà di indirizzo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - p) indice i referendum comunali;
 - q) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al consiglio;
 - r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente statuto;
 - s) può modificare gli orari di apertura di pubblici uffici e servizi in caso di emergenza connessa con il traffico o l'inquinamento atmosferico o acustico;
 - t) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali previste dalla legge e cioè nei casi di:
 - 1) terremoti;

- 2) incendi;
 - 3) alluvioni;
 - 4) inondazioni;
 - 5) pericolo di crollo di manufatti edili.
2. Il sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, è competente all'adozione di atti, anche contingibili ed urgenti, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana in esecuzione della normativa vigente.

Art. 33 – Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso e dimissioni del sindaco

1. I casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco sono disciplinati dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso decadenza del sindaco nonché delle rispettive giunte.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE - UFFICI E PERSONALE

Art. 34 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.
2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Essa si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si informa anche l'organizzazione del lavoro;
 - b) i compiti degli uffici e servizi in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;
 - c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
4. L'amministrazione e la dirigenza valorizzano il sistema delle relazioni sindacali come contributo alla definizione delle politiche di impiego e valorizzazione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro.
5. Nell'ambito dei suddetti criteri, il Comune organizza i propri uffici e servizi anche su base decentrata.

Art. 35 – Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del settore. Appositi regolamenti provvedono:
 - a) a determinare la dotazione organica del personale a livello generale di ente, suddividendola unicamente per qualifiche funzionali e profili professionali. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi funzionali di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;
 - b) a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di organizzazione degli stessi;

- c) a disciplinare le modifiche di verifica e di valutazione dell'attività dei dirigenti, secondo criteri che tengano conto delle condizioni organizzative e ambientali. Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del dirigente;
- d) ad attribuire ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non espressamente stabilite dalla legge o dal presente statuto;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.

Art. 36 – Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco dal quale dipende funzionalmente. Il sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale ove nominato.
2. Il segretario generale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune e della comunità forlivese, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario generale, in particolare:
 - a) assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
 - b) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) coordina l'attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni, presiedendo a tal fine l'organismo di coordinamento dei dirigenti in mancanza del direttore generale;
 - d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente;
 - e) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune e ne tiene il repertorio;
 - f) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza di un dirigente, necessari all'esercizio delle sue funzioni;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco;
 - h) riferisce al sindaco e alla giunta comunale sul funzionamento dell'ente e propone, di concerto con il coordinamento dei dirigenti, le misure organizzative e gestionali occorrenti;
 - i) su esplicita richiesta del sindaco può emettere determinazioni amministrative in surrogazione del dirigente in caso di inerzia o di diniego di quest'ultimo.
3. E' richiesto il parere del solo segretario sulle deliberazioni relative a:
 - a) la convalida degli eletti;
 - b) gli indirizzi generali di governo;
 - c) le dimissioni del sindaco;
 - d) gli indirizzi al sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - e) la nomina di commissione di inchiesta;
 - f) la mozione di sfiducia;

- g) i meri atti amministrativi, su richiesta degli organi comunali, sempre che non comportino, anche indirettamente, l'assunzione di impegni finanziari o altri oneri. Tale parere è espresso in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Egli svolge attività di consulenza giuridico - amministrativa circa la legalità dell'azione amministrativa e la conformità di essa alla legge, allo statuto e al regolamento. Tale consulenza legale si estende, ove il segretario sia munito dei requisiti di legge, al patrocinio e alla difesa legale gratuita avanti alle giurisdizioni ordinarie e speciali negli interessi dell'ente.
5. La funzione rogitante del segretario generale può estendersi anche alle società partecipate ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

Art. 37 – Il vice segretario generale

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce, in qualità di vicario, in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto. Per poter svolgere le funzioni vicarie, il vice segretario generale partecipa alle sedute della giunta anche se è presente il segretario generale.
2. Al vice segretario generale possono essere affidate dal segretario generale alcune funzioni anche al di fuori dei casi di cui sopra.

Art. 38 – Dirigenti

1. I dirigenti, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
5. I dirigenti, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge:

- a) formulano proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;
 - b) curano l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi e, qualora preposti alla direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione, predispongono a tal fine progetti, la cui gestione è assegnata ai dirigenti delle strutture di livello inferiore, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
 - c) provvedono all'esecuzione della spesa secondo le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, sulla base delle risorse assegnate nel piano esecutivo di gestione;
 - d) determinano le modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi uffici, secondo i principi e i criteri generali dettati nel regolamento di organizzazione; definiscono, nell'ambito dell'azione di coordinamento esercitata dal sindaco, l'orario di apertura al pubblico nonché, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - f) qualora appositamente delegati dal sindaco, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
 - g) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa cui sono preposti e ne coordinano l'attività. Ne verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi interessati;
 - h) verificano e controllano l'attività del personale che fa capo all'unità, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - i) provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organizzativa diretta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti. Provvedono, altresì, alla verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e all'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.
- 6.** Oltre alle funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in particolare ai dirigenti:
- a) presiedere e partecipare alle commissioni delle gare;
 - b) stipulare i contratti in rappresentanza dell'ente, secondo quanto stabilito dal regolamento dei contratti;
 - c) concludere l'affidamento di lavori, forniture e servizi a trattativa privata nei casi consentiti dalle norme vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento dei contratti;
 - d) provvedere ad ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonché alle procedure di collaudo;
 - e) adottare le determinazioni a contrattare ai sensi dell'ordinamento delle autonomie locali;

- f) utilizzare i fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dall'amministrazione;
- g) disporre la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno assunto;
- h) adottare, in via generale, fatte salve le competenze degli organi di governo e specificatamente del sindaco, sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge e in conformità all'ordinamento degli enti locali, tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli indirizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di legge dagli organi dell'amministrazione. Spetta, altresì, ai dirigenti, se delegati, la rappresentanza giuridica o legale dell'ente e la relativa legittimazione processuale e/o amministrativa attiva e passiva. Qualora l'adozione di tali atti sia espressamente subordinata dalle relative norme al preventivo esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il dirigente dovrà uniformarsi alle determinazioni di quest'ultima;
- i) rilasciare pareri tecnici ed attestazioni di competenza comunale;
- j) esprimere i pareri di regolarità tecnica previsti dall'ordinamento delle autonomie locali. Tali pareri sono espressi dai dirigenti di ogni singola struttura, secondo modalità e competenze disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) presiedere le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale o comunque per accertare l'idoneità a ricoprire posti previsti nell'organico comunale;
- l) partecipare alle suddette commissioni;
- m) predisporre programmi, redigere progetti e formulare proposte operative, provvedendo all'uopo agli studi e alle ricerche necessarie;
- n) gestire il personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure professionali loro riconosciute, fissarne l'orario di lavoro, autorizzare l'esecuzione del lavoro straordinario, il godimento del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori Comune, la partecipazione a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, delle norme e degli indirizzi dettati dall'amministrazione;
- o) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- p) provvedere in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto, nonché dagli organi comunali e circoscrizionali nei limiti dei poteri loro attribuiti;
- q) emanare atti repressivi, ordinanze di chiusura degli esercizi commerciali o sospensione delle autorizzazioni commerciali e tutti gli atti previsti dalle norme vigenti;
- r) adottare tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- s) predisporre attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
7. I regolamenti stabiliscono i casi in cui i dirigenti possono delegare le proprie attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria competenza ai funzionari appartenenti all'unità organizzativa diretta.
8. I dirigenti possono altresì rappresentare il Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale e comunque in tutte le commissioni tecniche.

Art. 39 – Coordinamento dei dirigenti

1. Al fine di attuare l'efficienza delle funzioni dirigenziali l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere appositi strumenti od organismi di coordinamento e di integrazione aventi le seguenti finalità:
- a) discutere le questioni di interesse generale e quelle più rilevanti di interesse intersettoriale, al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento della funzione dirigenziale e dell'attività gestionale;
 - b) integrare, a livello di ente, i programmi ed i progetti di cui alla lettera m) del precedente articolo;
 - c) presentare, al fine di perseguire gli obiettivi del programma, proposte, formulare pareri in ordine alle modalità attuative delle indicazioni contenute nelle linee programmatiche di cui all'art. 17;
 - d) esprimere indirizzo e direttive al cui rispetto sono tenuti i singoli dirigenti, allo scopo di renderne omogeneo l'esercizio delle funzioni.

Art. 40 – Contratti a tempo determinato

1. Il Comune può provvedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, ai sensi della normativa vigente con le modalità e le forme indicate in un apposito regolamento.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'ordinamento delle autonomie locali sono conferiti per obiettivi determinati e con convenzioni a termine in correlazione a progetti speciali previsti nel programma dell'amministrazione o per l'espletamento di attività di supporto di alto contenuto professionale.
3. Il sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del segretario generale o del direttore generale se nominato.

TITOLO IV

GESTIONE DEI SERVIZI - FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE

Art. 41 – Esercizio associato della gestione

1. Il Comune favorisce l'associazione intercomunale con i Comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Tredozio, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, S. Sofia, Forlimpopoli, Bertinoro, sulla base di quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dalle norme regionali, favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Provincie.

Art. 42 – Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 43 – Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovra comunale, può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'

Art. 44 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

1. Il Comune, per il conseguimento dei propri fini, può istituire o partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.
2. Gli statuti delle aziende, dei consorzi o delle società, di cui al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi preminenti della comunità locale, stabiliscono condizioni e limiti della loro partecipazioni a società terze.

3. Per quanto concerne i servizi sociali, le istituzioni possono attivare rapporti anche con soggetti privati non aventi fini di lucro e con finalità solidaristiche, che siano in grado di produrre utilità sociale.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi conferiti agli amministratori del Comune di Forlì e delle sue circoscrizioni, quando tali incarichi non siano espressamente vietati da norme di legge o dal presente statuto.

Art. 45 – Aziende speciali e Istituzioni

1. Il Comune può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi non aventi rilevanza economica, mediante azienda speciale dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e istituzione avente autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende e istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento comunale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'istituzione è costituito da tre o cinque membri scelti anche fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
5. Non possono essere nominati coloro che siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società.
6. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione nomina dal suo seno il presidente nella prima seduta. Egli rappresenta l'azienda o l'istituzione e cura i rapporti con gli organi comunali.
8. Alla revoca del presidente e dei membri provvede il sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del servizio in cui l'istituzione opera.
9. Con lo stesso atto il sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.
10. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco che lo sceglie tra i dirigenti del Comune oppure avvalendosi di dirigenti esterni, secondo quanto previsto dall'art. 40. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

Art. 46 – Partecipazione a società

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, può costituire apposite società per azioni o a responsabilità limitata secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune può altresì partecipare a

società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. La partecipazione del Comune a società di capitali è deliberata dal consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.

Art. 47 – Indirizzi, vigilanza e controlli

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il consiglio comunale ne determina le finalità ed approva contestualmente gli indirizzi programmatici dell'attività.

3. La giunta comunale approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza sulle aziende e sulle istituzioni, conferisce i capitali di dotazione e verifica i risultati della gestione provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dai suddetti enti, onde consentire al consiglio comunale anche l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle finalità e degli indirizzi approvati. A questo fine il consiglio, attraverso le commissioni consiliari competenti, promuove udienze conoscitive.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE

Art. 48 – Comitati di quartiere

1. Il Comune riconosce e promuove i comitati di quartiere quali organismi di partecipazione e di consultazione, nonché di eventuale esercizio di funzioni delegate.
2. Il Comitato di Quartiere si configura come:
 - a) organismo consultivo dell'Amministrazione comunale;
 - b) mezzo di segnalazione all'Amministrazione delle problematiche emergenti sul territorio;
 - c) comitato di cittadini che si organizza su basi elettive, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il comitato di quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del proprio territorio nell'ambito dell'unità del Comune.
4. Le modalità di rappresentanza, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di quartiere sono disciplinati dall'apposito regolamento, che verrà approvato dal consiglio comunale.
5. Le strutture e le procedure per i rapporti tra i comitati di quartiere e gli Uffici comunali sono regolamentati dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale.
6. Il regolamento può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di una rappresentanza dei comitati di quartiere all'attività del consiglio comunale e le relative modalità.
7. Il Comune assicura ai Comitanti di Quartiere la sede e il necessario supporto. Nelle medesime sedi trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui all'art. 50 e seguenti del presente statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.
8. Il Comitato di Quartiere è esso stesso organismo di partecipazione all'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 50, comma 1. Sotto tale profilo i comitati di quartiere possono organizzare la partecipazione popolare all'azione amministrativa anche su base tematica.

Art. 49 – Associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale

1. Il Comune riconosce la preminente funzione di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico svolta dalle associazioni del volontariato, dalle forme cooperative e dalle associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, ricreative, culturali e religiose.
2. Il Comune valorizza le associazioni sopra menzionate riconoscendo loro i diritti:
 - a) di informazione e di accesso agli atti dell'amministrazione alle medesime condizioni stabilite per i singoli cittadini;

- b) di accesso alle strutture ed ai servizi comunali nonché a finanziamenti, contributi o sovvenzioni dietro presentazione di progetti o documentabili attività;
 - c) di presentare al sindaco, al consiglio comunale od alla giunta istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
 - d) di presentare reclami agli uffici comunali.
3. I diritti di cui al comma precedente sono esercitati secondo le modalità stabilite in apposito regolamento recante la disciplina per la costituzione e l'aggiornamento periodico di un elenco comunale delle libere forme associative.
4. Il regolamento individua le forme attraverso le quali viene verificato il carattere democratico dell'associazione, carattere che costituisce requisito indispensabile per l'esercizio dei diritti di cui al comma 2.

Art. 50 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'azione amministrativa, nonché di gestione delle strutture e dei servizi comunali a domanda individuale.
2. Il Comune favorisce, in particolare, la formazione di organismi costituiti dagli utenti dei servizi stessi, assicurando loro la sede ed il necessario supporto.
3. Il Comune favorisce, altresì, la costituzione di organismi di rappresentanza dei bambini e dei ragazzi, allo scopo di promuoverne la partecipazione e la capacità propositiva.
4. Le modalità per la costituzione dei suddetti organismi, dei comitati di utenti e di gestione, le norme per il loro comportamento, le finalità, la definizione dei loro organi rappresentativi sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 51 – Partecipazione dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari alla vita delle istituzioni

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi consultivi a carattere permanente per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari alla vita delle istituzioni e della società civile.
2. Il Comune favorisce la conoscenza e la fruizione, da parte dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari, degli istituti previsti dal presente titolo, allo scopo di rendere effettiva la loro partecipazione alla definizione dei programmi attuativi dell'ente.
3. E' prevista la partecipazione, senza diritto di voto, di una rappresentanza dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari all'attività del consiglio comunale secondo le modalità di cui all'apposito regolamento consiliare. Ai suddetti rappresentanti, per la effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, è riconosciuta una indennità di presenza nei limiti di quella stabilita per i consiglieri comunali.

Art. 52 – Lo sviluppo della cittadinanza europea

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini stranieri comunitari alla vita delle istituzioni e della società civile al fine di favorire il pieno dispiegamento dei diritti nascenti dalle norme comunitarie per una piena affermazione della cultura europeista.

Art. 53 – Consultazioni

1. Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove forme di consultazione della popolazione.

2. Tali forme di consultazione, oltre al referendum sono:

- a) le assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone del territorio;
- b) le assemblee degli utenti dei servizi pubblici;
- c) gli inviti pubblici ai cittadini a presentare proposte e osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali o circoscrizionali;
- d) le udienze conoscitive, nei confronti di organizzazioni economiche, sindacali, culturali e di ogni altra natura al fine di trarre proposte e contributi prima di adottare atti di particolare importanza riguardanti la comunità;
- e) i sondaggi d'opinione;
- f) le istruttorie pubbliche speciali nelle forme di pubblici dibattiti, disciplinate dal regolamento di cui al precedente art. 55, comma 3;
- g) le consulte tematiche di partecipazione per specifici argomenti.

3. Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita con ogni mezzo idoneo l'effettiva informazione dei cittadini.

4. Un apposito regolamento stabilisce modalità e termini di effettuazione delle consultazioni di cui al presente articolo nonché l'efficacia delle risultanze sull'attività amministrativa.

Art. 54 – Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinamento delle autonomie locali:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

- c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
- d) disciplina l'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 55 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune secondo i principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali, è riconosciuto ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in conformità a quanto previsto dal regolamento.
3. Il diritto di cui al comma 1 può essere fatto valere da tutti i cittadini residenti dotati della capacità di agire, singoli o associati, nonché dalle persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

Art. 56 – Referendum

1. Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum propositivi, consultivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale e di speciale importanza.
2. Il consiglio comunale si pronuncia su ciascuna proposta di referendum mediante apposita deliberazione in cui verifica le condizioni di ammissibilità e proponibilità nonché la sussistenza del requisito della speciale importanza, approvando il testo del quesito referendario. Perché sia dichiarata l'insussistenza del requisito della speciale importanza è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. I referendum consultivi sono intesi a consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l'amministrazione della collettività forlivese mediante la proposizione di orientamenti politico - amministrativi di carattere strategico. Il regolamento di cui al comma 9 disciplina l'ambito di ammissibilità del referendum consultivo ed i criteri di individuazione della speciale importanza del quesito proposto.
4. I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
5. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
6. Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:
 - a) provvedimenti riguardanti i tributi;
 - b) provvedimenti riguardanti la materia urbanistica;

- c) provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi, delle dotazioni organiche;
 - d) provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
 - e) provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche.
- 7.** Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 6 (sei) mesi. In caso di referendum consultivo hanno diritto di partecipare alla consultazione anche i cittadini stranieri comunitari e non comunitari che abbiano la residenza nel Comune di Forlì da almeno 1 (un) anno alla data della consultazione.
- 8.** Il referendum può essere promosso per iniziativa:
- a) del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) di almeno 2 (due) consigli circoscrizionali, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - c) di almeno 3000 (tremila) elettori del Comune.
- 9.** Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto sono disciplinate da apposito regolamento.
- 10.** Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di referendum consultivo il quorum di validità della consultazione è ridotto al 35% comprendendo fra gli elettori i cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel Comune da almeno 2 (due) anni.
- 11.** Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi elettivi ad uniformare i propri atti nei modi e nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 9.

TITOLO VI DIFENSORE CIVICO

Art. 57 – Istituzione

1. Nell'ambito del Comune è istituito il difensore civico con funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Le modalità di attivazione degli interventi e di azione, sono regolamentate nella Parte II, Titolo IV, del Codice I.
3. Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 58 – Elezione

1. Il difensore civico è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Se dopo 2 (due) votazioni, da tenersi in sedute distinte, tale maggioranza non viene raggiunta la votazione è ripetuta in due distinte successive sedute, da tenersi entro 30 (trenta) giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene entrambe le volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora alla terza votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta si dà luogo ad una quarta votazione di ballottaggio fra i 2 (due) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 59 – Requisiti per l'elezione

1. Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative almeno quinquennali, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dalla Parte II, Titolo IV, del Codice I.

Art. 60 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a difensore civico:
 - a) i membri del parlamento italiano, del parlamento europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i membri degli organi di gestione delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune;
 - b) coloro che hanno rivestito cariche dirigenziali o anche elettive nel Comune di Forlì;
 - c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali o locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - d) i dipendenti statali, regionali, degli enti locali e delle aziende o istituzioni dipendenti dal Comune in servizio attivo;
 - e) gli amministratori e i dipendenti degli enti o aziende pubbliche convenzionati con il Comune per l'utilizzo del difensore civico comunale;

- f) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione comunale nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
 - g) i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestano la loro opera al Comune o agli enti, aziende e istituzioni di cui sopra.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, svolta nel territorio della Provincia di Forlì.

Art. 61 – Durata e revoca del mandato

1. Il difensore civico resta in carica per un solo mandato di 5 (cinque) anni non coincidenti con la durata del consiglio che lo ha eletto.
2. Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato, il consiglio comunale è convocato dal sindaco per procedere all'elezione del successore. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della cessazione.
3. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il mandato di difensore civico può essere revocato, a seguito di motivata mozione di censura, sottoscritta da almeno un terzo dei membri del consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La mozione deve essere approvata con la maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio comunale.
5. Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità previste dal presente articolo, il consiglio comunale stesso ne dichiara la decadenza, a maggioranza semplice.

Art. 62 – Indennità

1. Al difensore civico spetta un'indennità di carica pari al cinquanta per cento di quella del sindaco.
2. Al difensore civico si applica lo stesso trattamento di missione previsto per gli amministratori comunali.

TITOLO VII CONTROLLI

Art. 63 – I revisori dei conti

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Nel medesimo regolamento sono altresì previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i revisori.
2. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 64 – Regime dei controlli interni

1. Il Comune di Forlì attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Il controllo di regolarità dell'azione amministrativa spetta al segretario generale, quello di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario.
3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII DELLE SANZIONI

Art. 65 – Attività sanzionatoria amministrativa

1. Il Comune svolge attività sanzionatoria amministrativa in tutti i casi di violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco emanate in applicazione della legge.
2. Il procedimento contravvenzionale è disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO IX SPESE ELETTORALI

Art. 66 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature alla carica di sindaco deve essere accompagnato da un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese, cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.
2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale con avviso pubblico.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il sindaco eletto, gli altri candidati sindaci nonché i rappresentanti delle liste depositate presentano al segretario generale un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alla elezione del sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi e i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.